

Allegato alla determinazione n. 100/Amm del 15/09/2022

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL LOCALE DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA IN USO ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA - PERIODO 1/7/2022-30/6/2025

Tra la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, partita I.V.A. 00859790172, C.F. 80013870177, in persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa

e

la Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in Breno (Bs), Piazza Tassara n. 3, C.F. 01766100984, qui rappresentata da Gianluca Guizzardi, nato a Breno (BS) il 17/05/1969 - C.F. GZZ GLC 69E17 B149W - domiciliato per la carica presso la sede legale della Comunità Montana di Valle Camonica, quale responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. dell'Ente a ciò autorizzato in forza di Decreto del Presidente n. 7 del 16/05/2019 prot. n. 0005089 che agisce in nome e per conto della Comunità Montana di Valle Camonica, qui di seguito denominata, per brevità "Comunità Montana",

premessi che

- con comunicazione protocollo Gedoc n. 57974 del 26/8/2022, si proponeva alla Comunità Montana il rinnovo, alle stesse condizioni, della convenzione, con scadenza il 30/6/2025, per la fruizione esclusiva di un locale con condivisione dei relativi servizi igienici, da parte di dipendenti della Camera di Commercio presso il locale di proprietà della Comunità Montana con accesso da Via E. Valverti a Breno;

- con deliberazione della Giunta Esecutiva N° 11-03-36 del 6/9/22 la Comunità Montana decideva di rinnovare la convenzione per l'utilizzo esclusivo del locale di piazza Tassara, con accesso da Via E. Valverti, alle condizioni dettagliate nel presente atto;
- con determinazione n. .../AMM del ... veniva approvata la convenzione;

si concorda e si stipula quanto segue

Art.1 - Locali assegnati - La Comunità Montana assegna alla Camera:

- a) l'uso esclusivo del locale, come indicato dall'[allegata](#) planimetria degli uffici (All.1), ubicato al piano terra dell'immobile di proprietà della Comunità Montana sito in Breno (Bs) Piazza Tassara n. 3, con accesso da Via E. Valverti;
- b) l'uso condiviso dell'ingresso laterale di Via E. Valverti;
- c) l'uso condiviso dei servizi igienici.

Art.2 - Modifiche - A pena di nullità, qualunque modifica al presente atto dovrà essere apportata con nuovo atto, preventivamente approvato dagli organi dei due Enti.

Art.3 - Durata - La durata della presente convenzione è stabilita con decorrenza 01/07/2022 fino al 30/6/2025.

Art.4 - Canone e spese a carico della Camera di Commercio di Brescia

- Per la fruizione del locale di cui all'art.1 si pattuisce un canone annuo pari ad € 1.000,00 (mille/00).

Le spese ordinarie sostenute per il godimento del locale presso l'immobile di Piazza Tassara con accesso da Via E. Valverti sono a carico esclusivo della Camera di Commercio e la Comunità Montana comunicherà alla Camera l'ammontare delle spese dovute a consuntivo per l'anno precedente relativamente ad utenze, assicurazioni, canoni di manutenzione, servizi per il funzionamento degli uffici, vigilanza, etc, calcolate in base al nuovo riparto che verrà allegato ogni anno alla richiesta di rimborso.

La Camera dovrà provvedere al pagamento del saldo delle spese poste a suo carico entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 2 lett. a) e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla Comunità.

Art.5 - Obblighi della Camera di Commercio di Brescia La Camera si impegna a riconsegnare il locale nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso; eventuali contestazioni circa lo stato del locale dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

Salvo il consenso scritto da parte della Comunità Montana, è fatto espresso divieto alla Camera di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. E' inoltre vietato alla Camera di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello definito nel presente atto.

La manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni di qualsiasi natura di cui agli artt. 1576, 1609 e 1610 c.c. sono a carico del Conduttore.

Art.6 - Responsabilità - La Comunità Montana è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua o dell'energia elettrica o dei servizi telematici di rete nonché per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all'immobile stesso, ivi compreso il riscaldamento o il condizionamento per effetto di interruzioni o malfunzionamenti non imputabili alla medesima, ovvero per cause di forza maggiore, eventi imprevedibili o fatti imputabili a terzi.

La Comunità Montana in ogni caso si impegna a ripristinare le

forniture di servizi, beni ed energia di cui al precedente comma nel minor tempo possibile.

Art.7 - Migliorie - Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dalla Camera resteranno acquisite alla Comunità Montana senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso della Comunità stessa, fatto salvo il diritto della Comunità Montana di pretendere la rimessione in pristino dell'immobile. Il silenzio o l'acquiescenza della Comunità Montana rispetto ad un mutamento d'uso o a lavori non autorizzati non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore della Camera.

Art.8 - Controlli ed ispezioni - È diritto della Comunità Montana ispezionare o far ispezionare l'immobile, previo congruo preavviso.

Art. 9 - Registrazione - Ai sensi dell'art.5 e .2 e della Tariffa parte II art.1 lett.b) del DPR 26/4/86 n.131 la presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Allegati :

1) Planimetria.

Brescia,

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E LL.PP.	IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Gianluca Guizzardi)	(dr Massimo Ziletti)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)